

# Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



novembre 2017

PLENUM

rivista231.it

<b>1. AMBIENTE E SICUREZZA</b>	<b>3</b>
<i>di Marina Zalin</i>	
<b>2. ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE</b>	<b>5</b>
<i>di Antonio Fresina</i>	
<b>3. NORME E ATTI ...</b>	<b>9</b>
<i>di Camilla Levis</i>	
<b>4. SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI</b>	<b>13</b>
<i>di Carlo Manacorda</i>	

## AMBIENTE E SICUREZZA

di Marina Zalin, Butti & Partners, Verona

### **Imputato condannato, ente assolto: se mancano interesse o vantaggio, non c'è responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

Il Tribunale monocratico di Fermo, con sentenza del 28 febbraio 2017, condannava il datore di lavoro di un'azienda per l'infortunio occorso a un proprio dipendente e assolveva, al contrario, al società chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo da reato di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.

Il sinistro occorre al lavoratore mentre impiegava una pressa utilizzata per l'assemblaggio di sistemi di sicurezza per serrande. Tale macchinario presentava delle leve che potevano essere comandate indipendentemente, in contrasto con quanto previsto dalla normativa infortunistica, e non disponeva dei necessari presidi di protezione.

L'utilizzo di tale strumento, non conforme alla normativa, comportava così l'amputazione di una falange dell'indice della mano destra del lavoratore.

La responsabilità dell'ente è stata tuttavia esclusa dal Tribunale che ricostruisce, pur sinteticamente, i principali approdi giurisprudenziali a dieci anni dall'entrata in vigore della responsabilità da reato delle società per i reati di lesioni e morte colposi determinati da violazioni di normativa antinfortunistica.

In particolare il Tribunale evidenzia che in tale materia non vige alcun "automatismo", ragione per cui la responsabilità dell'ente non discende direttamente dal riconoscimento della responsabilità dell'autore del reato: in altri termini, pertanto, l'esame del Tribunale sulla responsabilità dell'ente deve essere comunque autonomo da quello della responsabilità del reo e deve, in ogni caso, essere condotto in modo accurato con riferimento a tutti i "nodi giuridici" ad essa correlati.

Al Giudice si impone pertanto di verificare, nel caso concreto, se il reato sia stato commesso nell'"interesse o vantaggio dell'ente" come disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 nella sua parte generale, senza che la

responsabilità personale del *reo* possa essere ritenuta direttamente una fonte di responsabilità per l'ente.

Il Tribunale ripercorre quindi la differenza tra i concetti di interesse e vantaggio così come delineati nella ben nota sentenza Thyssen Krupp: l'interesse impone una valutazione, di tipo teleologico, da effettuarsi al momento della commissione del fatto, mentre il vantaggio richiede di considerare gli esiti derivati dal reato commesso in una prospettiva *ex post*. Il carattere "oggettivo" del concetto di vantaggio non comporta ovviamente che si possa parlare di responsabilità oggettiva dell'ente, in quanto il Giudice deve in ogni caso appurare che l'illecito sia stato commesso da un ente che non abbia adottato i necessari modelli organizzativi.

Nella vicenda esaminata il Tribunale esclude così la sussistenza tanto dell'interesse quanto di una qualsivoglia forma di vantaggio - anche sotto il noto profilo del "risparmio di spesa" - risultato nel caso in esame estremamente esiguo.

Sostiene difatti il Giudice che la vicenda debba inquadrarsi come frutto di una mera sottovalutazione dei rischi connessi all'utilizzo del macchinario oggetto di processo e non, invece, a una scelta aziendale volta a ottenere un qualsiasi profitto per l'impresa.

Difettando ogni sussistenza di un interesse o di un vantaggio, l'ente è stato assolto dall'imputazione di lesioni colpose derivanti da violazione di normativa antinfortunistica, precedentemente formulata ai sensi dell'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001.

## ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE

di Antonio Fresina, Dottore commercialista, ODCEC Marsala

### La stretta del legislatore sui sistemi anticorruzione: alcune riflessioni

La riforma del Codice antimafia legge 161/2017 che ha modificato il D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) ha introdotto i reati di corruzione e concussione tra le condotte criminose che possono comportare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale alle imprese:

#### LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161

*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.*

*Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.  
(17G00176)*

#### Art. 1

#### *Soggetti destinatari*

*1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159», sono apportate le seguenti modificazioni:*

.....

*d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:*

*«i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale».*

L'applicazione di misure di prevenzione nei confronti dell'azienda rappresentata dall'amministratore che è indiziato di reato di cui al D.Lgs. 159/2011, comporta il sequestro giudiziario del soggetto giuridico e la nomina del custode giudiziario.

Tutto ciò in considerazione che la "conclamata o da conclamarsi" pericolosità sociale descritta negli atti di indagine comporta necessariamente il coinvolgimento dell'organizzazione aziendale.

Va da sé che spesso i fascicoli di indagine contengono per lo più intercettazioni telefoniche o riprese video.

Pertanto spesso si tratta di una o più persone fisiche che agiscono con il metodo mafioso (pericolosità sociale qualificata) o in spregio totale delle normative per più anni (es. evasori abituali, truffatori verso la Pubblica Amministrazione, etc.).

Nella maggior parte dei casi a questo *modus operandi* (mafioso o truffatore seriale) non è applicabile, in epoca ante sequestro, un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 in quanto la *risk analysis* evidenzerebbe forti problematiche.

Di converso, l'inserimento dei reati di corruzione e concussione nel D.Lgs. 159/2011 comporterà notevoli problematiche operative per chi lavora con i modelli 231.

Immaginiamo una società di costruzioni o di forniture verso la PA il cui amministratore abbia adottato un modello organizzativo 231 e che risulta essere indiziato di aver elargito tangenti al funzionario pubblico, configurando in tal modo la nuova fattispecie di reato prevista dal D.Lgs.159/2011.

In tale ipotesi ci si ritroverà di fronte all'elusione fraudolenta della normativa 231, con l'impossibilità di argomentare a difesa del soggetto giuridico, atteso che non si potrà scongiurare nel 2011 il sequestro giudiziario e la nomina di un amministratore esterno, ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

La stretta del legislatore sui fenomeni corruttivi deve essere vista anche con riferimento alla recente approvazione della legge sul *Wistleblowing* che modifica i modelli organizzativi 231 con riferimento alla previsione di tutele per i dipendenti che segnalano comportamenti illeciti, tra i quali, nelle imprese private, troverà facile campo di applicazione la denuncia sulla corruzione tra privati.

A ciò aggiungasi che l'Anac, nell'adunanza dell'8.11 2017 ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134/2017 che rafforza la sua vigilanza sugli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione imposti alle partecipate della PA e prevede che dal gennaio 2018 l'Authority indagherà sui soggetti collegati alla Pubblica Amministrazione con particolare riferimento all'avvenuta o mancata adozione dei modelli 231.

In attesa di una pronuncia del Ministero dell'Economia e della Consob, allo stato attuale le nuove regole non si applicano alle società quotate. Il documento dell'Autorità serve, soprattutto, a chiarire il campo dopo gli interventi della riforma Madia che, tra le altre cose, ha introdotto nel nostro ordinamento l'accesso allargato agli atti della Pa, il cosiddetto Foia.

Ma non solo: l'Authority considera strategici anche altri strumenti di prevenzione della corruzione, diversi dalla semplice trasparenza.

L'Anac distingue, infatti, tre livelli di applicazione delle nuove norme: le pubbliche amministrazioni; i soggetti con un livello di connessione maggiore con la Pa, come le società controllate; gli altri soggetti, come le semplici partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse ma non sono assimilabili alla Pa.

Parimenti la nuova ISO 37001 - Anti-Bribery Management Systems, prevede la certificazione sui sistemi anticorruzione e definisce requisiti e fornisce una linea guida per aiutare un'Organizzazione a prevenire, individuare, rispondere a fenomeni di corruzione e conformarsi alla legislazione anti-corruzione ed altri eventuali impegni volontari applicabili alle proprie attività.

I requisiti della UNI ISO 37001 sono generali e applicabili a qualunque Organizzazione (o parte di essa), indipendentemente da tipologia, dimensione e natura dell'attività.

Il potenziamento della funzione di compliance interna prevista dall'art.14 co.1 lettera b), legge delega 155/2017 (riforma delle procedure concorsuali) statuisce che il Codice civile dovrà prevedere il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati al fine di scongiurare il "rischio di non conformità".

Anche se tale norma è inserita in funzione "anticrisi", rafforza l'efficace attuazione dei modelli 231 e quindi del controllo di tele funzione aziendale sui modelli anticorruzione.

Da ultimo, si rammenta il decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254 di attuazione della Direttiva 2014/95/UE, con il quale si è previsto, in capo alle società qualificabili come "enti di interesse pubblico" di grandi dimensioni, l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, contenente, per ogni esercizio finanziario, una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Queste informazioni possono essere contenute nella relazione di gestione o in documenti separati.

I soggetti responsabili della redazione e pubblicazione della dichiarazione sono gli amministratori.

Su tali documenti è previsto il controllo del collegio sindacale e dei revisori contabili.



## NORME E ATTI

di Camilla Levis, Redazione Rivista 231

### La riforma del codice antimafia

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 258 del 4.11.2017, è stata pubblicata la legge 17.10.2017 n. 161 (*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*) che interviene con modifiche al sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, alla disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni, al sistema di tutela dei terzi, allo strumento della confisca, al decreto sulla responsabilità da reato degli enti collettivi.

In particolare:

- l'articolo 11 aggiunge l'articolo 34-*bis* al capo V del titolo II del libro I del D.Lgs. 159/2011, il quale dispone che, con il provvedimento di nomina, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001;
- l'articolo 30, comma 4 introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 286/1998, che entrano a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Di seguito il testo dell'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001 con le modifiche introdotte dall'articolo 30, comma 4 della legge 161/2017:

Articolo 25-*duodecies* decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
(*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di €150.000,00.

1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

La norma è entrata in vigore il 19.11.2017.

## **La riforma del Whistleblowing**

In data 15.11.2017 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge C. 3365-B (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), già approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il provvedimento consta di due articoli, uno dedicato alla pubblica amministrazione e l'altro al settore privato.

Il dipendente pubblico non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi sulle proprie condizioni di lavoro per effetto della segnalazione.

Sotto il profilo soggettivo, l'ambito di applicazione è allargato ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti e ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; ai lavoratori e collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Sotto il profilo oggettivo, la tutela riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

La norma estende al settore privato, attraverso modifiche al D.Lgs. 231/2001, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

In particolare, il provvedimento interviene sui modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati (art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001) richiedendo, fra l'altro:

- che i modelli di organizzazione dell'ente debbano prevedere l'attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Il testo prevede che vi debba

essere "almeno un canale" alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche;

- che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del modello di organizzazione e gestione dell'ente) - escluso anche qui il requisito della buona fede - debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti;
- che i modelli di organizzazione debbano prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante.

La norma è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI

di Carlo Manacorda, Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Università della Valle d'Aosta, già Docente di Pianificazione, programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università di Torino

### **Ampliamento della nozione di controllo per le società pubbliche: ulteriori profili problematici nell'applicazione del decreto 231 presso le stesse**

La bozza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (dopo, solo Autorità o ANAC) di «*Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» – sottoposta a consultazione dal 27 marzo al 26 aprile 2017, ma che non risulterebbe ancora convertita in deliberazione – ripropone il tema delle modalità di applicazione del decreto 231 alle società in controllo pubblico, modalità riviste anche alla luce del D.Lgs.175/2016 concernente il “Testo unico in materia di società a controllo pubblico”.

L'Autorità precisa che la bozza suddetta è stata elaborata allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la sua determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (rispettivamente L.190/2012 e D.Lgs. 33/2013). Inoltre che, nell'interpretazione di adeguamento, si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 175/2016, specifico nella materia. Evidenzia infine che, con l'approvazione definitiva del testo, le nuove Linee guida saranno da intendersi totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni. Quali le novità per l'argomento qui d'interesse.

Dopo aver esposto una sintesi delle evoluzioni intervenute nel quadro normativo in materia di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubblica amministrazione, l'ANAC richiama le nuove

disposizioni dettate dall'art. 2-*bis*, introdotto dal D.Lgs. 97/2016 nel D.Lgs. 33/2013.

In particolare, cita quanto disposto dal comma 2 della norma circa l'ambito soggettivo di applicazione delle misure sulla trasparenza che si applicano, in quanto compatibili, anche alle società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 175/2016, fatta eccezione per le società quotate.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, precisa che l'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2-*bis* all'art. 1 della L.190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2103" sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" (1).

Ciò premesso, l'Autorità si sofferma ad analizzare la nozione di controllo nelle società pubbliche. Al proposito, annota che l'art. 2-*bis*, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 rinvia, per la definizione di società in controllo pubblico, al D.Lgs. n. 175/2016.

Ora, l'art. 2, comma 1, lettera m), di questo decreto definisce come «società a controllo pubblico»: "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".

E la lettera b) definisce come «controllo»: "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile", aggiungendo che: "Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo."

---

(1) Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione*), l'ANAC ha precisato, nei seguenti termini, tali misure integrative: Gli enti in controllo pubblico "integrano il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità in coerenza con la legge 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo dal PTPC [...] e collocate in una sezione apposita".

L'ANAC conclude pertanto che, alla luce del nuovo contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo – oltre a quelle già prese in considerazione nella determinazione n. 8 del 2015, e rappresentate da quanto disciplinato all'articolo 2359, comma 1, punti n. 1 (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), del codice civile – se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, comma 1, punto n. 3, c.c.). Si tratta, dunque, di stabilire quando sussista tale "Influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali".

Al riguardo l'ANAC osserva che, diversamente dalle fattispecie di controllo interno di cui ai punti nn. 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 c.c., l'ipotesi del controllo esterno indicata al punto n. 3 trova la propria fonte nella sussistenza di "particolari vincoli contrattuali" tra la società controllante e la controllata, rimanendo del tutto indipendente dall'eventuale possesso di partecipazioni o dalla materiale disponibilità del diritto di voto nell'assemblea della controllata ad opera della controllante.

Si tratta, nella sostanza, di un condizionamento oggettivo ed esterno dell'attività sociale col quale la controllante contrattuale può incidere sull'attività della società controllata. Tuttavia, non ogni vincolo contrattuale da cui derivi un'influenza dominante rientra nella fattispecie del controllo esterno, risultando necessario, ai fini della sua rilevanza ex art. 2359, n. 3, c.c., valutare quali siano in concreto gli effetti da esso prodotti, il suo contenuto e il contesto in cui si manifesta.

In altre parole, tra le due realtà societarie devono intercorrere rapporti contrattuali, la cui costituzione e il cui perdurare rappresentano la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità d'impresa della società controllata.

L'interpretazione più ampia data dall'ANAC alla situazione di controllo comprendendovi anche situazioni di condizionamento esterno da parte dell'amministrazione controllante in virtù di vincoli contrattuali sembra, tuttavia, lasciare nell'ombra, l'ipotesi che il condizionamento esterno da parte dell'amministrazione controllante non derivi da un contratto, ma sia lo stesso legislatore o l'atto istitutivo della società controllata a stabilirlo.

Va detto, infatti, che situazioni simili non sono infrequenti nella sterminata galassia degli enti in qualche maniera collegati a una amministrazione pubblica. La fin troppo evidente ragione di questa circostanza deriva dal fatto che, laddove ci sia la presenza di denaro pubblico o, comunque, vengano svolte attività di interesse pubblico, qualche ipotesi di sovraordinazione da parte di un ente pubblico maggiore ed esterno vada prevista.

E, al proposito, si può richiamare l'istituto della "vigilanza" che una pubblica amministrazione può essere tenuta ad esercitare non solo su un'altra pubblica amministrazione, ma anche su enti privati. Vigilanza i cui contenuti sono, talora e tuttora, evanescenti, tali comunque da condizionare l'attività dell'ente vigilato da parte di un soggetto esterno.

Orbene, in presenza di situazioni di questo genere, possono ritenersi sempre applicabili le direttive dell'ANAC circa l'integrazione del modello di organizzazione e gestione ex decreto 231, ovvero esse non si possono tenere in conto? Sembrerebbe di poter ritenere che l'ampliamento del concetto di controllo per le società pubbliche non escluda quelle che si trovino in queste situazioni per così dire "*borderline*". Tuttavia, può ravvisarsi l'opportunità di ulteriori chiarimenti da parte dell'Autorità in questa spesso confusa materia. E ciò tenendo conto proprio del potere di "vigilanza" dichiarato dalla stessa Autorità nel provvedimento in esame.

Per informazione, si può evidenziare che lo stesso schema di provvedimento dell'ANAC contiene la definizione di "attività di pubblico interesse" e chiarisce il criterio della compatibilità, questioni non marginali per l'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai soggetti pubblici.